



Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:

Amministrativo

F.to: dott. Fabio Perina

Sanitario

F.to: dott. Michele Tessarin

dei Servizi Socio-Sanitari

F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2309 del 31/12/2020

Convenzione con Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere s.r.l. per la gestione di servizi CUP/attività di riscossione/Cassa, accettazione amministrativa, attività inerenti prelievi ambulatoriali, informazioni e di consegna dei referti di laboratorio analisi.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore Generale

F.to dott. Giuseppe Dal Ben

PROPOSTA N. PDEC-2399-2020

Servizio Proponente:
Direzione Amministrativa Territoriale

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

F.to Il Direttore
Michele Bacchin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

Lo stesso giorno dell'adozione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito

Il Responsabile del procedimento, Dott. Michele Bacchin, Direttore f.f. dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale

RIFERISCE

La società Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. (c.f. e p.iva 03572880270) [di seguito, per brevità, anche solo "Società"] ha sede legale in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32. La Società, costituita in data 26.11.2004, è nata quale società mista a capitale pubblico privato (con l'ex Azienda ULSS 14 "Chioggia", poi incorporata nell'Azienda ULSS 3 Serenissima, quale socio detentore della maggioranza delle quote sociali) avente per oggetto sociale l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie in un complesso immobiliare sito in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32, di proprietà dell'Azienda Locale Socio Sanitaria proprietaria della maggioranza delle quote sociali della Società. La Società è stata costituita in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 26.3.2004 la quale, ai sensi dell'art. 9 bis del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 (come modificato dall'art. 10 del d. lgs. n. 229 del 19.6.1999), ha dato attuazione ad un progetto sperimentale dell'ex Azienda ULSS 14 di Chioggia ("Sperimentazione gestionale" o "Sperimentazione gestionale") per la parziale riconversione della vecchia struttura dell'ospedale di Cavarzere e la realizzazione e gestione di un ambulatorio specialistico con annessa unità chirurgica extra ospedaliera e di una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta ("CTRP") nel su indicato complesso immobiliare (c.d. "Area dell'ex Ospedale di Cavarzere").

Costituivano pertanto oggetto specifico della Sperimentazione gestionale di Cavarzere le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per pazienti psichiatrici (CTRP) presso l'unità di offerta "La Primula" (di seguito anche "Attività oggetto di sperimentazione").

Durante la Sperimentazione gestionale di Cavarzere la Società ha svolto altresì in favore dell'Azienda alcune attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali, ulteriori rispetto alle Attività oggetto di sperimentazione ma integrative e accessorie alle stesse (e che con le Attività oggetto di sperimentazione ben si coordinavano), periodicamente programmate in forza di specifica deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda e da ultimo con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n.2043 del 13/12/2019.

In merito alla Sperimentazione gestionale di Cavarzere, più volte prorogata in forza di specifici provvedimenti regionali, è intervenuto l'art. 33 della legge regionale n. 45 del 29.12.2017 che, nel modificare l'articolo 2 della legge regionale Veneto 22 ottobre 2014, n. 33, ha previsto quanto segue:

- “1. L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima provvede, entro il 31 dicembre 2018, alla chiusura dell'attività di sperimentazione gestionale di Cavarzere.*
- 2. L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, entro il medesimo termine di cui al comma 1, acquista le quote del capitale sociale della Società denominata "Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.".*
- 3. La Giunta regionale autorizza l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima ad alienare, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Società di cui al comma 2, unitamente al complesso immobiliare di proprietà della Azienda ULSS n. 3 dove si svolgono anche le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per disabili.*
- 4. Sul bene di cui al comma 3 viene istituito un vincolo di destinazione d'uso sanitario*

della durata di quindici anni.

5. Con successivo provvedimento, su cui esprime parere la competente commissione consiliare, la Giunta regionale detta disposizioni in ordine ai servizi erogati nella suindicata struttura, mantenendo i servizi sanitari e socio sanitari previsti dagli atti della programmazione regionale.”

In attuazione di quanto previsto dal novellato art. 2, comma 2, della citata legge regionale n. 33/2014, l'Azienda ULSS 3 Serenissima (d'ora in avanti: "Azienda") ha provveduto in data 12 ottobre 2018 ad acquistare tutte le quote del capitale sociale della Società, ponendo per tal modo termine alla compartecipazione mista nel capitale sociale (capitale pubblico e privato) della Società (e conseguentemente facendo venire meno la gestione mista pubblico/privata alla base del progetto di Sperimentazione gestionale di cui sopra).

Inoltre l'Azienda, come da indicazioni regionali, ha predisposto una bozza di bando pubblico per alienare l'intera partecipazione societaria della società Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. nonché immobili siti in Cavarzere (VE), dove si svolgono le attività sanitarie, socio sanitarie e assistenziali, fermo restando che la ridetta bozza di bando è stata inoltrata in Regione, in una prima formulazione, con nota prot. n. 130209 del 30 agosto 2018 ed in seguito rielaborata, secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici regionali, e trasmessa con nota prot. 157720 del 22/10/2018, al fine di ottenere l'autorizzazione regionale per procedere all'indizione della relativa procedura ad evidenza pubblica, giusta quanto previsto dal menzionato art. 2, comma 3, legge regionale 33/2014, come novellato dall'art. 33 della legge regionale n. 45 del 29.12.2017.

Sulla base delle indicazioni fornite a seguito della riunione della CRITE tenutasi in data 30/10/2018, è stata quindi predisposta una versione alternativa della bozza di bando pubblico, contemplante l'alienazione di una parte degli immobili; siffatta versione è stata trasmessa ai competenti uffici regionali con nota prot. n. 184928 del 5 dicembre 2018 al fine di sottoporla unitamente alla precedente versione alla Giunta Regionale, chiamata ad esprimersi in merito all'alternativa da percorrere.

Alla luce delle ulteriori indicazioni fornite dai competenti organi regionali e della definizione della procedura amministrativa relativa alla verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004 degli immobili facenti parte dell'Area dell'ex Ospedale di Cavarzere (conclusasi con la dichiarazione ministeriale di interesse culturale di due degli edifici ricompresi nell'Area e con il rilascio della relativa autorizzazione all'alienazione ex art. 56 del d. lgs. 42/2004), l'Azienda ha predisposto ed inviato una nuova versione della bozza di bando pubblico in cui si è tenuto conto dei provvedimenti ministeriali medio tempore intervenuti con riferimento a taluni immobili e si è tra l'altro previsto, da un lato, di disporre la vendita della quasi totalità dei beni ricompresi nel complesso immobiliare e, dall'altro lato, di programmare la possibilità per la Società di ottenere l'accREDITAMENTO per la Medicina di Laboratorio (al fine di garantire continuità anche in questo ambito dei servizi sanitari e socio sanitari oggi svolti nella struttura).

Si richiamano i seguenti atti endoprocedimentali che danno evidenza delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) che hanno affrontato tematiche qui rilevanti e alle quali sedute l'Azienda ULSS 3 Serenissima è stata convocata:

- seduta del 30/05/2017, avente ad oggetto "Parere in merito agli interventi necessari presso gli edifici della Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere", cui l'Azienda ULSS ha dato riscontro con note prot. nn. 123601 del 1/8/2017 e 141579 del 15/9/2017;

- seduta del 19/9/2017, avente ad oggetto “Parere in merito alla sperimentazione gestionale della Cittadella socio sanitaria di Cavarzere ai sensi dell’art. 9 bis, d. lgs. 502/92, aggiornamento istruttorio”;
- seduta dell’8/06/2018, avente ad argomento di discussione “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere – LR 33/2014 e ss.mm.ii”;
- seduta del 27/07/2018, avente ad argomento di discussione, fra gli altri, “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere s.r.l.”;
- seduta del 17/09/2018, con il seguente argomento all’ordine del giorno: “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere – LR 33/2014 e ss.mm.ii (nota prot. n. 130209 del 30 agosto 2018)”, in cui la Commissione ha preso in esame la bozza di bando di alienazione delle quote societarie e degli immobili trasmessa dall’Azienda ULSS con nota prot. n. 130209 del 30 agosto 2018, pronunciando il parere trasmesso con nota prot. n. 397248 del 1° ottobre 2018 (cui l’Azienda ULSS 3 Serenissima ha dato adempimento, dandone comunicazione con nota prot. n. 154146 del 15.10.2018);
- seduta del 30/10/2018, con il seguente argomento all’ordine del giorno: “Parere in merito alla richiesta di autorizzazione alla alienazione mediante procedimento ad evidenza pubblica dell’intera partecipazione societaria di Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. e degli immobili dove si svolgono le attività sanitarie, socio sanitarie e assistenziali (note prot. n. 154146 del 15.10.2018, prot. n. 155478 del 17.10.2018 e prot. n. 157720 del 22/10/2018)”, nel quale la Commissione ha preso in esame la nuova bozza di bando di alienazione delle quote societarie e degli immobili trasmessa dall’Azienda ULSS con nota prot. n. 157720 del 22/10/2018;

La Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 6 agosto 2020, nell’approvare le linee guida di cui al documento allegato alla medesima delibera – ha dato precise indicazioni sulla procedura che l’Azienda era chiamata a seguire per l’alienazione della Società e per la cessione di taluni immobili nell’Area dell’ex Ospedale di Cavarzere e ha dato altresì indicazioni in materia di prossima programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, evidenziando la possibilità che la Società sia *“accreditata fino al 31.12.2035 anche quale struttura privata per la Medicina di laboratorio, il cui budget può essere stimato in € 240.000 annui”*

Nelle more dell’adozione degli atti regionali sopra ricordati, si è posta per l’Azienda la necessità che, in relazione ai servizi già svolti dalla Società nel corso della sperimentazione gestionale, ne fosse garantita la continuità nell’erogazione pure successivamente alla cessazione della sperimentazione (a seguito del venir meno della gestione mista pubblico/privata per effetto dell’acquisizione da parte dell’Azienda dell’intero capitale sociale della Società), anche considerato che il complesso immobiliare in cui sono svolte le relative attività (Area dell’ex Ospedale di Cavarzere) insiste in una zona priva di altri soggetti erogatori di tutti i ridetti servizi con le medesime caratteristiche.

In particolare, nelle more della procedura regionale dianzi ricordata, la società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. ha avviato le procedure per il rinnovo/conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’esercizio per le attività di specialistica ambulatoriale (procedure attualmente in fase di perfezionamento) e ha conseguito il rinnovo dell’accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria per la CTRP.

Sussistendo l’interesse pubblico dell’Azienda a garantire la continuità non solo delle Attività già oggetto di sperimentazione ma anche delle Attività amministrativo – gestionali ,

sanitarie e distrettuali a queste connesse, con deliberazioni da ultimo in data 13/12/2019 n. 2043 l'Azienda ha approvato l'importo annuale che ha previsto di riconoscere alla Società (nelle more divenuta interamente pubblica) per la prosecuzione nell'espletamento delle ridette Attività meglio indicate nelle deliberazioni medesime.

Nelle more dell'indizione e dello svolgimento della gara per l'alienazione delle quote della Società e degli immobili dell'Area dell'ex Ospedale di Cavarzere in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 6 agosto 2020 e considerato che è ragionevole prevedere che i tempi per addivenire alla programmata alienazione saranno verosimilmente non contenuti, l'Azienda ha necessità di assicurare lo svolgimento delle ridette attività (tanto le Attività oggetto di sperimentazione, quanto le Attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali alle prime correlate) da parte della Società ad oggi ancora interamente pubblica, garantendo continuità e trasparenza nel rapporto contrattuale per il raggiungimento di ancora più elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione di servizi di primario interesse per la collettività.

In particolare, preso comunque atto che la Società, per evitare soluzioni di continuità nell'erogazione di importanti servizi per la collettività, è chiamata a svolgere in favore dell'Azienda le attività che già formavano oggetto della Sperimentazione gestionale di Cavarzere (per le quali sono in fase di perfezionamento le procedure per il rinnovo/conferma delle relative autorizzazioni per le attività sanitarie di specialistica ambulatoriale come prima indicato), permane il forte interesse dell'Azienda a che la Società, oggi interamente pubblica, continui a svolgere in favore dell'Azienda anche le connesse Attività amministrativo – gestionali, sanitarie gestionali (di seguito, congiuntamente denominate anche solo "Servizi"), meglio disciplinando le condizioni per il loro espletamento e sulla base di una regolamentazione del rapporto contrattuale che tenga anche conto delle posizioni espresse dagli organi regionali, precisandosi che i ridetti Servizi, che sono ulteriori ma che non ostacolano e si possono coordinare con le altre Attività già oggetto di sperimentazione e svolte dalla Società, possono essere così sintetizzati tenendo in debita considerazione la programmata possibilità di accreditamento della Società per la Medicina di Laboratorio [con la conseguente necessità di assicurare continuità - anche in questa parte - dei servizi sanitari e socio sanitari svolti nella struttura che attualmente e fino alla data in cui prenderà avvio l'accredimento della Cittadella sanitaria di Cavarzere al riguardo - vede l'Azienda gestire la diagnostica e la Società curare, per conto dell'Azienda, le attività inerenti i prelievi ambulatoriali, nonché la consegna dei referti]:

- (fino alla data di avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento con l'Azienda) CUP/attività di riscossione/CASSA - accettazione amministrativa – attività inerenti i prelievi ambulatoriali, informazioni e consegna dei referti del laboratorio analisi, in favore di entrambe le strutture erogatrici e cioè l'attività del Distretto di Chioggia e l'attività della Cittadella Socio Sanitaria (attività poliambulatoriale), come meglio dettagliate nelle Tabelle 1 e 2 di cui allo schema di convenzione che è allegato alla presente
- (dopo l'avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di accreditamento, autorizzazione e convenzionamento con l'Azienda) attività di riscossione/CASSA/CUP ed informazioni relativamente alle attività distrettuali dell'Azienda, come meglio dettagliato nella Tabella 1 di cui allo schema di convenzione che è allegato alla presente

L'Azienda, tanto a fronte dell'interesse pubblico in ordine ad una gestione dei su indicati Servizi nell'area dell'ex Ospedale di Cavarzere in coordinamento con lo svolgimento dell'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di prestazioni residenziali per pazienti psichiatrici (CTRP) attualmente svolte dalla Società interamente pubblica (coordinamento che può essere assicurato nella misura in cui i ridetti Servizi siano svolti dallo stesso soggetto che gestisce, nell'area dell'ex Ospedale di Cavarzere, le prestazioni ambulatoriali e residenziali per pazienti psichiatrici), quanto a fronte dell'interesse pubblico ad una ottimizzazione della valorizzazione degli assets della Società nella prospettiva della sua prossima alienazione nel mercato, ha quindi valutato la sussistenza dei presupposti per addivenire all'affidamento alla Società della fornitura dei su indicati Servizi per un predeterminato periodo di tempo (così da garantire alla Società una maggior stabilità di rapporto contrattuale che permette conseguentemente una maggior valorizzazione dell'asset societario).

Ricordato che il contratto di affidamento dei su indicati Servizi da parte dell'Azienda *fuoriesce dal campo di applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture")* giusta quanto previsto dall'articolo 5 (*"Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"*) ai sensi del quale:

"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore".

Ricordato in particolare che nella configurazione del rapporto tra l'Azienda e Cittadella

Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l., società che può qualificarsi società in house dell'Azienda anche nelle more dell'iter avviato dall'Azienda per addivenire all'aggiornamento dello Statuto a fronte della cessazione della Sperimentazione gestionale di Cavarzere e della cessazione della compartecipazione pubblica e privata nella compagine sociale, sono ravvisabili tutte le condizioni e i presupposti individuati dai sopra menzionati commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Evidenziato che l'Azienda, nel momento in cui valuta un eventuale affidamento, a favore di una società in house, dei Servizi, pur nella consapevolezza che tale affidamento, per le ragioni dianzi indicate, fuoriesce dal campo di applicazione del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ritiene comunque opportuno verificare che sia confermata la congruità del corrispettivo annuale riconosciuto per l'espletamento della fornitura delle ridette attività.

Dato atto che l'istruttoria che è stata svolta dall'Azienda ha concluso nel senso che, pur nella difficoltà di comparare il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla Società per lo svolgimento della fornitura dei Servizi con corrispettivi riconoscibili per servizi similari ad altri operatori del mercato, non sono ravvisabili elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che come di seguito riportato viene corrisposto dall'Azienda alla società, tenuto conto della tipologia delle prestazioni che vengono svolte dalla Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l.

Dato in particolare atto che a fronte del corrispettivo che l'Azienda corrisponde a Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. per la fornitura dei Servizi, gli stessi vengono svolti dalla società in house nel pieno rispetto di quanto richiesto dall'Azienda e senza che si siano verificate e si verificano situazioni di inadempienza tali da giustificare una procedura di contestazione nei confronti della Società.

Dato altresì atto che un eventuale affidamento della fornitura dei Servizi ad un soggetto terzo (diverso dalla società in house) da individuarsi se del caso mediante procedura ad evidenza pubblica, non rappresenta una soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Azienda rispetto all'affidamento in house considerando quanto di seguito riportato:

- a] anzitutto, giusta le verifiche effettuate, non vi sono elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla società in house;
- b] in secondo luogo un eventuale affidamento del servizio al mercato dovrebbe essere perseguito, non già cercando nel mercato il prezzo più basso, ma utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sia confrontando l'offerta degli operatori anche e soprattutto sulla base della qualità del servizio offerto senza limitare l'analisi dell'amministrazione al prezzo (fermo restando che in una procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'elemento relativo al costo potrebbe anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solamente in base a criteri qualitativi); di modo che si ritiene rispondente al pubblico interesse affidare il servizio alla Società ad un prezzo che comunque sia congruo e in ogni caso cercando di perseguire il massimo livello qualitativo nella prestazione che la società è chiamata a rendere, dando atto che così operando si perseguono contestualmente gli obiettivi di efficienza e di economicità legati alla qualità del servizio;
- c] in terzo luogo va rilevato che, nella valutazione sulla sussistenza dei presupposti di opportunità per ricorrere al mercato e quindi all'affidamento della fornitura dei Servizi a terzi operatori da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica, va anche

considerato che eventuali benefici economici conseguiti con l'aggiudicazione a terzi a seguito di gara andrebbero compensati con la valutazione anche economica negativa connessa all'incidenza negativa che in tal caso sarebbe subita indirettamente dall'Azienda a fronte della sottrazione del servizio alla società in house e della riduzione del valore commerciale della società medesima (di modo che comunque tale dato va tenuto in debita considerazione nel momento in cui si vanno a valutare i presupposti di opportunità per l'affidamento del servizio alla società in house).

Ribadito altresì, a tale ultimo riguardo, che la programmata procedura finalizzata ad addivenire all'indizione, da parte dell'Azienda, di un procedimento ad evidenza pubblica per la cessione del 100% delle quote della Società in house, lungi dall'impedire l'affidamento del servizio alla società in house, ne rappresenta ulteriore ragione giustificativa considerando che solamente mantenendo l'affidamento dei Servizi alla Società in house e solamente assicurando al ridetto servizio una stabilità di rapporto si permette di conservare in capo alla società in house certi flussi di reddito e conseguentemente un valore che ovviamente rileva nella stima della partecipazione azionaria che verrà posta in gara così da conseguire con più probabilità un esito positivo nella gara medesima perseguendo in tal modo le finalità imposte dalla normativa regionale dianzi citata.

Ritenuto che è doveroso tenere in debita considerazione nella presente sede anche tale ultimo profilo perché ciò risponde all'esigenza di perseguire l'obiettivo di un ottimale impiego delle risorse pubbliche e della migliore valorizzazione dei beni pubblici.

Considerato in ogni caso che nella determinazione della durata del servizio per la fornitura dei Servizi che viene affidato alla società in house deve essere individuata una tempistica congrua dando atto, da un lato, che una eccessivamente ridotta durata del servizio affidato alla società penalizzerebbe il valore dell'asset che viene posto a base di gara ma, dall'altro lato, una eccessiva durata del servizio renderebbe poco attendibili le valutazioni che comunque l'Azienda deducendo ritiene importante fare sulla congruità del prezzo pagato per il servizio, posto che la verifica sulla congruità del prezzo va fatta anche considerando l'andamento dei prezzi di mercato e l'evoluzione normativa in un arco temporale non eccessivamente lungo.

Ritenuto conseguentemente, anche nella prospettiva di prossima indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione del pacchetto azionario di Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l., di prevedere una durata dell'affidamento fino al 31.12.2025 per le sopra indicate Attività amministrative gestionali, sanitarie distrettuali che si ritiene rispondente al pubblico interesse mantenere temporaneamente in capo alla Società.

Le suindicate attività verranno svolte dalla Società nei termini e alle condizioni meglio definite nello schema di convenzione allegato al presente atto sub A) per formarne parte integrante e che con la presente si viene ad approvare, fermo in ogni caso restando che le prestazioni richieste alla Cittadella Socio-Sanitaria S.r.l. in forza della suddetta convenzione potranno essere variate, in accordo tra le parti, con riferimento a nuove esigenze di servizio nei confronti dell'utenza e previo apposito provvedimento, secondo le modalità meglio descritte nell'allegato schema di convenzione.

In base a quanto sopra premesso, si propone di adottare il seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda Ulss 3;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente;
2. di dare atto che risponde al pubblico interesse garantire continuità nell'erogazione a favore dell'Azienda delle attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali, quali descritte in premessa, ulteriori rispetto alle Attività già oggetto di sperimentazione ma integrative e accessorie alle stesse e che con le Attività già oggetto di sperimentazione ben si coordinano;
3. di affidare conseguentemente fino al 31.12.2025 alla società Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. (c.f. e p.iva 03572880270) con sede legale in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32 i servizi così di seguito indicati tenendo in debita considerazione la programmata possibilità di accreditamento della società Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. per la Medicina di Laboratorio secondo quanto precisato con deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 6 agosto 2020 [con la conseguente necessità di assicurare continuità - anche in questa parte - dei servizi sanitari e socio sanitari svolti nella struttura che attualmente e fino alla data in cui prenderà avvio l'accreditamento della Cittadella sanitaria di Cavarzere al riguardo - vede l'Azienda gestire la diagnostica e la società Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. curare, per conto dell'Azienda, le attività inerenti i prelievi ambulatoriali, nonché la consegna dei referti:
 - a) (fino alla data di avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento con l'Azienda) CUP/attività di riscossione/CASSA - accettazione amministrativa – attività inerenti i prelievi ambulatoriali, informazioni e consegna dei referti del laboratorio analisi, in favore di entrambe le strutture erogatrici e cioè l'attività del Distretto di Chioggia e l'attività della Cittadella Socio Sanitaria (attività poliambulatoriale), come meglio dettagliate nelle Tabelle 1 e 2 di cui allo schema di convenzione che è allegato alla presente;
 - b) (dopo l'avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta completate le procedure di accreditamento, autorizzazione e convenzionamento con l'Azienda) attività di riscossione/CASSA/CUP ed informazioni relativamente alle attività distrettuali dell'Azienda, come meglio dettagliato nella Tabella 1 di cui allo schema di convenzione che è allegato alla presente;
4. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente per l'affidamento alla Società, nei termini e alle condizioni ivi previste, delle

attività ivi indicate e meglio illustrate nelle Tabelle 1 e 2 di cui allo schema di convenzione;

5. di quantificare la spesa complessiva che l'Azienda ULSS 3 Serenissima dovrà sostenere per l'erogazione di servizi in Euro 55.000,00 (IVA esclusa);
6. di dare mandato alle articolazioni aziendali di competenza della esecuzione del presente provvedimento.

Per il parere di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina

Il Direttore Sanitario
dott. Michele Tessarin

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Dal Ben